

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile, Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, deputato) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

---

**La legittimazione processuale tra diritto interno e diritto europeo: il primato del processo nazionale non pregiudicato da interpretazioni europeisticamente orientate del diritto sostanziale. Nota a [Cassazione civile 1269/2018](#) (rel. Spaziani)**

di **Gianluca LUDOVICI**

SOMMARIO: 1. Il fatto. - 2. Il ragionamento della Corte: diritto nazionale e diritto europeo. - 3. I precedenti giurisprudenziali europei. - 4. Il principio di diritto in ambito processuale. - 5. Conclusioni.

1. L'ordinanza in commento appare di notevole importanza sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale, sia sotto il profilo del diritto processuale (su cui si appunteranno prevalentemente i rilievi della presente nota), consentendo di chiarire, in particolare, quali siano le dinamiche che sovrintendono al rapporto tra norme procedurali interne e norme dell'ordinamento europeo, nonché se abbia senso parlare di conformazione al diritto sovranazionale U.E. in ambito processuale o di letture "europeisticamente" orientate per le disposizioni del codice di rito civile.

Questi in breve i fatti di causa. I fratelli E.M.A. e E.M.H. viaggiavano insieme sull'automobile di proprietà del primo. E.M.H. era in stato di ebbrezza e non aveva la patente di guida. Pur consapevole di ciò, E.M.A. lo autorizzava a guidare l'automezzo e si sedeva sul sedile posteriore. E.M.H. eseguiva una manovra di sorpasso, invadendo l'opposta corsia e scontrandosi con due veicoli che procedevano nel contrario senso di marcia. Nell'incidente E.M.A. rimaneva ucciso.

E.A.H., E.M.S., El.Me.Ha., E.M.D., E.M.H., E.M.B. (rispettivamente, madre e fratelli del proprietario e del conducente) agivano in giudizio risarcitorio in qualità di prossimi congiunti della vittima e convenivano, dinanzi al Tribunale di Treviso: E.M.H., in qualità di conducente responsabile; la S. Assicurazioni S.p.A., in qualità di società assicuratrice; B.S., E.M.R., E.M.M., E.M.N. (rispettivamente, moglie e figli del deceduto), in qualità di litisconsorti necessari.

Questi ultimi venivano anche chiamati in causa dalla S. S.p.A., la quale, costituitasi, esercitava nei loro confronti l'azione di rivalsa ex art. 18 Legge n. 990/1969 (ora art. 144 D.Lgs. n. 209/2005): deduceva l'assicuratore, al riguardo, che la polizza assicurativa escludeva la copertura per i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida o in stato di ebbrezza e che tale circostanza, se non era opponibile ai danneggiati che avevano agito direttamente nei suoi confronti, tuttavia le attribuiva il diritto di rivalersi verso l'assicurato (e quindi verso i suoi eredi) per l'importo che fosse stata eventualmente condannata a pagare.

La moglie e i figli di E.M.A. si difendevano dalla domanda di rivalsa deducendo di aver rinunciato all'eredità. Il Tribunale accoglieva sia la domanda

principale risarcitoria, sia la domanda connessa di rivalsa, ritenendo in particolare, quanto alla seconda, che la legge marocchina (regolatrice della successione per causa di morte in quanto legge nazionale del *de cuius*) non consentisse la rinuncia all'eredità e condannando i chiamati in causa a pagare alla società assicuratrice la somma da essa dovuta agli attori.

La Corte di Appello di Venezia accoglieva parzialmente sia l'impugnazione principale della società assicuratrice sulla statuizione relativa alla domanda risarcitoria (riconoscendo il concorso di colpa della vittima nella misura del 70% con conseguente riduzione del risarcimento spettante ai congiunti), sia l'impugnazione incidentale degli eredi del deceduto sulla statuizione relativa alla domanda di rivalsa, escludendo da quest'ultima le somme pagate dall'assicuratore a titolo di interessi.

La Corte di merito, pur riducendo l'ammontare dovuto alla compagnia assicurativa, confermava tuttavia la sussistenza del suo diritto di rivalsa, sui rilievi che: a) la tesi posta dagli appellanti incidentali a fondamento del primo motivo di gravame - secondo cui il riconoscimento del diritto dell'assicurazione di rivalersi nei loro confronti avrebbe contrastato con il principio di diritto comunitario che esclude l'elisione del diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno conseguente ad un incidente stradale nell'ipotesi in cui le qualità di vittima e di assicurato si concentrino sulla medesima persona - non poteva essere condivisa, atteso che nel caso di specie i congiunti della vittima avevano conseguito il risarcimento loro spettante sebbene il trasportato (vittima) fosse anche proprietario del veicolo (assicurato); b) non poteva neppure condividersi il rilievo formulato con il secondo motivo di appello incidentale - secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la legge marocchina avrebbe consentito la rinuncia all'eredità - atteso che, pur ammettendo tale possibilità alla stregua della legge regolatrice della successione, nel caso di specie la rinuncia concretamente posta in essere (effettuata *lite pendente* dinanzi al cancelliere) non avrebbe avuto alcun effetto sulla qualità di erede, già acquisita mediante precedenti comportamenti concludenti, ed in particolare attraverso le richieste risarcitorie avanzate a tale titolo.

Proponeva ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, B.S., in proprio e quale genitore legale rappresentante dei figli minori E.M.R., E.M.M. e E.M.N.. Rispondeva con controricorso la S. S.p.A.. Gli altri intimati non svolgevano attività difensiva. I ricorrenti depositavano memoria.

2. Il ragionamento seguito dagli Ermellini della Sezione Terza si è appuntato in prevalenza sulla questione sostanziale della corretta qualificazione del rapporto "assicurato-assicuratore" nell'ipotesi limite della configurabilità di un diritto al risarcimento del danno dell'assicurato responsabile del sinistro, laddove a questi fossero derivate lesioni in conseguenza dell'evento dallo stesso determinato: in tale ottica la Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la questione posta riguardasse il significato e la portata da attribuire alla norma che disciplina l'azione di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato (già art. 18 l. n. 990/1969; oggi art. 144 d.lgs. n. 209/2005) e ciò evidentemente alla luce della necessità di interpretarla in senso conforme al diritto dell'Unione Europea, stante la riconducibilità della fattispecie concreta ad un ambito normativo di rilevanza per l'ordinamento sovranazionale cui l'Italia partecipa come cosiddetto Stato membro, nonché attesa la finalità di non consentire il verificarsi di eventi di turbativa del regolare andamento del mercato comunitario cagionati da applicazione di norme interne produttive di vessazioni o irragionevoli limitazioni nei confronti dei cosiddetti consumatori, operatori astrattamente deboli nei rapporti negoziali intrattenuti con gli imprenditori.

La questione interpretativa è stata, dunque, risolta avendo riguardo alle norme contenute nelle Direttive del Consiglio Europeo concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (in particolare la Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE), nonché alle sentenze con cui la Corte di Giustizia ne ha chiarito il significato.

Sulla base di queste considerazioni il Giudice di legittimità italiano ha avallato le conclusioni della Corte di Giustizia Europea secondo cui le disposizioni contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983,

84/5/CEE, e 14 maggio 1990, 90/232/CEE, ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, essendo irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo che ha cagionato l'incidente. La Corte di Giustizia Europea è stata presa in considerazione dalla Suprema Corte anche con riferimento al principio in virtù del quale le citate disposizioni europee devono essere interpretate nel senso che queste ostano ad una normativa nazionale la quale produca l'effetto di escludere in modo automatico l'obbligo dell'assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale, qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell'incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo.

La Corte di Cassazione, coerentemente con le premesse della propria attività ermeneutica avente ad oggetto la questione meramente sostanziale del diritto al risarcimento dell'assicurato responsabile del sinistro e riportante lesioni nell'occorso, ha concluso, dunque, su di un mero piano sostanziale, affermando in coerenza con i propri precedenti<sup>1</sup>, che per effetto della preminenza del diritto dell'Unione Europea (il cui fondamento va rinvenuto nell'art. 11 Cost.), le norme poste dalle fonti di tale ordinamento acquistano efficacia obbligatoria diretta nell'ordinamento interno ed il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità delle regole del diritto interno con quelle del diritto comunitario, procedendo, in primo luogo, ad interpretare le prime in conformità alle seconde e, in secondo luogo, ove l'interpretazione conforme non fosse possibile, alla diretta applicazione della norma europea con contestuale disapplicazione della norma nazionale contrastante. La riferita interpretazione della norma che disciplina l'azione di rivalsa seguita dagli Ermellini sarebbe stata necessaria anche in funzione del rispetto del principio "*vulneratus ante omnia reficiendus*", già affermato dalla medesima Corte di

---

<sup>1</sup> *Ex plurimis*: Corte Cost., sentenza in data 19.04.1985, n. 113; Corte Cost., sentenza in data 08.04.1991, n. 168; Corte Cost., sentenza in data 12.05.2010, n. 2271, tutte in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); in tema, da ultimo, Cass., sentenza in data 29.09.2017, n. 228342, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

Cassazione, proprio alla luce della giurisprudenza europea, in relazione all'esigenza di riconoscere il diritto del proprietario trasportato, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, sul previo rilievo della nullità di ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente<sup>2</sup>.

Nessun richiamo, ovviamente, come si vedrà *infra*, a subordinazioni di natura e carattere europeo per le norme processuali<sup>3</sup>, le quali, assoggettate al principio di autonomia procedurale, sono state comunque considerate dalla pronuncia in esame in un'ottica di corollario, conservando una rilevante e preliminare importanza nella soluzione del caso concreto, se si tiene conto del fatto che la questione della legittimazione passiva dell'assicurato-responsabile del sinistro, quale sottospecie della più ampia categoria della legittimazione processuale, costituisce condizione dell'azione connaturata alla domanda giudiziale stessa e questione preliminare nell'esame della vicenda sostanziale sottoposta al giudice.

3. Nella parte espositiva delle motivazioni il Giudice di legittimità richiama in particolare due precedenti della Corte di Giustizia Europea.

La questione affrontata dalla sentenza *Candolin* aveva tratto spunto da una fattispecie in cui tre persone erano rimaste vittime di un incidente stradale dopo aver viaggiato come trasportati su un autoveicolo di proprietà di una di loro ma condotto da una quarta persona. Nell'occasione tanto il conducente quanto i tre trasportati erano in stato di ebbrezza. All'esito del sinistro uno dei trasportati era morto mentre gli altri due (tra i quali figurava il proprietario del veicolo) avevano riportato lesioni.

Dopo che il giudice nazionale di appello, in applicazione di una norma di diritto interno, aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno sul rilievo che le vittime avrebbero dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza in

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass., sentenza in data 30.08.2013, n. 19963, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>3</sup> Si consideri in dottrina, G. Vitale, *Diritto processuale nazionale e Diritto dell'Unione Europea*, Edit, 2010, secondo cui, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in mancanza di provvedimenti di armonizzazione, spetta a ciascun ordinamento giuridico nazionale la designazione del giudice competente e l'individuazione delle modalità procedurali attraverso le quali i diritti attribuiti ai singoli dalle norme dell'Unione possano essere esercitati. Tra gli altri Autori si vedano pure: E. Cannizzaro, *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, Anno XIII, Fasc. 3, Giuffrè, 2008.

cui versava il conducente, la Corte Suprema finlandese aveva rinviato alla Corte comunitaria, ponendo la questione pregiudiziale se le regole contenute nelle Direttive ostassero ad una normativa nazionale volta a limitare il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli in ragione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito e se la soluzione dovesse variare nell'ipotesi in cui il passeggero interessato fosse anche proprietario del veicolo. Nel rispondere alla questione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che l'obiettivo delle disposizioni contenute nelle Direttive (in particolare di quelle contenute nell'art. 2, n. 1, della Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE e nell'art. 1 della Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE) *"consiste nel garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti"*; le norme interne dei singoli Stati, infatti, *"non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile"*, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale *"negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno"*. Per la Corte sovranazionale, infatti, sarebbe irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo il conducente del quale abbia causato l'incidente, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone *"che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente"*.

La questione affrontata, poi, dall'altra evocata pronuncia, la cosiddetta sentenza *Churchill Insurance Company*, aveva tratto spunto da due fattispecie in cui una persona, assicurata come unico conducente per la guida di un veicolo (cd. clausola di guida esclusiva), aveva permesso di guidare il veicolo medesimo ad un'altra persona, prendendovi posto come passeggero e riportando danni in seguito all'incidente stradale successivamente verificatosi, imputabile al conducente non assicurato.

La società assicurativa, dopo aver riconosciuto il risarcimento spettante ai passeggeri, aveva preteso da loro di essere rimborsata dell'importo corrispondente, in applicazione della regola di diritto interno che attribuiva all'assicuratore, qualora fosse obbligato a versare un risarcimento per responsabilità di un conducente non assicurato, il diritto di agire in regresso nei confronti dello stesso conducente o di chiunque fosse assicurato in virtù del contratto di assicurazione, al fine di ottenere il rimborso della somma versata. Dopo che il giudice di primo grado aveva deciso diversamente nelle due fattispecie, il giudice di appello inglese aveva rinviato alla Corte comunitaria, ponendo la questione pregiudiziale se il diritto dell'Unione ostasse ad una normativa nazionale avente l'effetto di escludere in modo automatico dal beneficio dell'assicurazione la vittima di un incidente stradale la quale, avendo preso posto come passeggero nel veicolo per la cui guida era assicurata, avesse dato il permesso di guidarlo ad un conducente non assicurato.

Nel rispondere alla questione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che l'unica distinzione ammessa dalla normativa dell'Unione Europea in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa e che, pertanto, la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale automezzo al momento dell'incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va, dunque, posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell'incidente. Ne è stato derivato che il diritto dell'Unione osta alla possibilità che l'assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di *"disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato"*<sup>4</sup>; tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell'utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di

---

<sup>4</sup> In tal senso si vedano: Corte di Giustizia, sentenza in data 28.03.1996, C-129/94, *Ruiz Bernàldez*; Corte di Giustizia, sentenza in data 17.03.2011, C-484/09, *Carvalho Ferreira Santos*, entrambe in [europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice\\_it](http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_it).



legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo. L'unica eccezionale ipotesi in cui all'assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata, è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto.

Tenuta nel debito conto la giurisprudenza sovranazionale sopra citata, la Corte di Cassazione, preso atto della prevalenza della qualità di vittima su quella di assicurato nei casi analoghi a quello posto alla sua attenzione, ha provveduto ad interpretare l'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 (cosiddetto "*Codice delle Assicurazioni*") in senso conforme al diritto dell'Unione Europea: traducendo il principio di diritto sul piano processuale è, quindi, pervenuta a negare la legittimazione passiva dell'assicurato-vittima ovvero degli eredi di quest'ultimo all'azione di rivalsa dell'assicuratore, sul rilievo che il riconoscimento alla compagnia assicurativa della possibilità di esperire contro di quello o contro i di lui eredi tale azione si sarebbe tradotto in un'automatica esclusione del diritto al risarcimento, atteso che per effetto della rivalsa avrebbero potuto perdere, in tutto o in parte, quanto eventualmente ottenuto con l'esercizio del predetto diritto.

L'esame della giurisprudenza europea, così come sopra svolto, in un tema prettamente sostanziale è stato, quindi, il presupposto per derivarne effetti sul piano procedurale, pur sempre nel doveroso rispetto dell'autonomia processuale nazionale, ed escludere preliminarmente l'ammissibilità di un'azione intrinsecamente contraria alle norme sovranazionali per ragioni intrinseche ai principi ispiratori e fondati dell'ordinamento giuridico europeo.

4. Il principio di diritto affermato dagli Ermellini, per quanto sin qui affermato, sembra allora appuntarsi a prima vista meramente su questione di diritto sostanziale: sostiene, infatti, la Suprema Corte che nel sistema del diritto dell'Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di "vittima-avente diritto al risarcimento" prevale su quella di "assicurato-responsabile", con la conseguenza che, laddove queste qualità si concentrino sulla medesima

persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si trattasse di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente. La questione in esame ha, però, un rilevante effetto sul piano processuale, tanto importante da incidere sui principi fondamentali del processo civile ed ancor più su questione che afferisce al tema delle condizioni dell'azione e, nel caso di specie, dell'azione di rivalsa ex art. 144 D.Lgs. 209/2005.

Sebbene indicato dalla Suprema Corte come ultimo principio derivante dalla corretta applicazione della normativa che disciplina l'azione di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato (*id est*: già art. 18 Legge n. 990/1969; oggi art. 144 D.Lgs. n. 209/2005), interpretata in senso conforme al diritto dell'Unione Europea, la questione della legittimazione processuale nel caso esaminato dall'organo giurisdizionale di legittimità assume in via autonoma preminente importanza e particolare interesse, stante il condizionamento che potrebbe derivare alle disposizioni che regolano il processo civile italiano da norme sovranazionali o da letture ed interpretazioni orientate al rispetto di regole esodeterminate.

La Corte di legittimità, infatti, ha pronunciato il principio di diritto processualmente rilevante in questa sede, ritenendo che la corretta individuazione della qualità del soggetto destinatario dell'azione di rivalsa dell'assicuratore sia elemento incidente non tanto sulla mera titolarità del rapporto giuridico controverso dal lato passivo, la qual cosa si tradurrebbe in termini di fondatezza della domanda e presupporrebbe un accertamento dei fatti nel merito, ma più che altro sulla titolarità passiva di quel medesimo rapporto così come affermata dall'attore o meglio da colui che esercita l'azione di rivalsa. In altri termini, la qualità di vittima del sinistro che assume (anche) l'assicurato responsabile dell'evento lesivo dal quale lo stesso rimane coinvolto conduce, secondo la Suprema Corte, ad escludere che l'assicuratore possa anche solo astrattamente considerare l'assicurato alla stregua del mero danneggiante ossia che quest'ultimo possa essere ritenuto il destinatario di una richiesta risarcitoria da parte di quel soggetto che dovrebbe, in realtà, tenerlo indenne non solo da richieste risarcitorie altrui, ma anche e soprattutto da rivalse proprie. La questione, a ben vedere, va, quindi, oltre il presupposto di

escludere effetti non voluti dalla prevalente legislazione europea *in subjecta materia*, aspetto da considerarsi processualmente un profilo di merito e come tale comportante valutazioni giuridiche di fondatezza o meno della domanda giudiziale, e si appunta su un profilo di forma che postula l'ammissibilità o meno del ricorso ad un'azione nei confronti di chi in astratto (si badi bene: in astratto) è sprovvisto della corretta qualità o qualifica per subirne le conseguenze.

La rilevanza della pronuncia in esame sul piano processuale consiste, pertanto, nella individuazione della qualità del soggetto assicurato responsabile, ma altresì vittima del sinistro, nell'ambito degli elementi di fatto e di diritto che potrebbero consentire al titolare di una situazione giuridica soggettiva (in specie: quella dell'assicuratore alla rivalsa) o del "bene della vita" in contestazione, di validamente esercitare in potenza la connessa azione giudiziale nei confronti del soggetto che si ritiene responsabile, con conseguente rilevanza di detta corretta qualificazione in termini di legittimazione processuale e non di titolarità del rapporto giuridico controverso.

5. In conclusione, la pronuncia della Suprema Corte in commento consente di porre una considerazione fondamentale non solo in relazione alla tradizionale dicotomia "diritto processuale-diritto sostanziale", ma anche ed ancor più con riferimento al rapporto tra diritto interno e diritto europeo in un delicato settore dell'ordinamento quale è quello delle norme che sovrintendono al ricorso agli organi giurisdizionali per la tutela dei diritti. La *regola iuris* tratta in questo caso dalla ordinanza resa dalla Corte di Cassazione per regolare la legittimazione passiva dell'assicurato a fronte dell'azione di rivalsa dell'assicuratore non trascende le conclusioni di dottrina e giurisprudenza italiane *in subjecta materia*, astenendosi dal riportarsi a concetti e soluzioni estranee all'ordinamento interno e non rimettendosi in tutto ad una elaborazione di carattere europeo e proveniente da legislazione sovranazionale; nell'ipotesi fattuale e giuridica *de qua*, infatti, l'organo giudicante rileva correttamente che per l'applicazione della norma processuale interna che regola la questione della legittimazione passiva di una delle parti del giudizio deve procedersi ad un esame nel merito della vicenda sottoposta al vaglio degli organi giurisdizionali che tenga conto di quanto affermi il diritto

sostanziale interno. Rilevato che quest'ultimo è ispirato e conformato sul punto a normazione europea e, in particolare, a quella parte della legislazione sovranazionale per la quale è sorta dapprima la Comunità Economica Europea e poi l'Unione Europea (il riferimento è alle leggi europee dirette a regolamentare i rapporti tra gli operatori del mercato unico, evitando indesiderati squilibri e riprovevoli vessazioni), il Giudice di legittimità si limita a trarre le necessarie conseguenze logico-giuridiche, inquadrando la fattispecie concreta, qualificata alla luce del diritto sostanziale di "importazione" sovranazionale, nell'ambito del diritto processuale civile italiano, il quale, quindi, non cede il passo, né il primato dinanzi a regole esodeterminate.

In altri termini, sebbene la disposizione di legge sostanziale che regola il rapporto tra assicurato ed assicuratore deve ispirarsi e conformarsi all'ordinamento europeo per finalità peraltro degne di approvazione e di considerazione anche per l'ordinamento interno, attesa la necessità di tutelare il soggetto astrattamente debole del rapporto giuridico negoziale quale è comunque l'assicurato (anche in caso in cui sia lo stesso ad aver cagionato l'evento che determini l'applicazione dell'assicurazione), la norma processuale interna sulla legittimazione processuale (questione preliminare in ragione del suo manifestarsi quale condizione dell'azione) resta assolutamente ben salda, unitamente all'esperienza giuridica italiana che questa sottende.

La conclusione della Suprema Corte appare, pertanto, estremamente corretta sia sul piano del metodo, sia quello della elaborazione di un principio di diritto (*id est*: difetto di legittimazione passiva dell'assicurato responsabile del sinistro rispetto all'azione di rivalsa del proprio assicuratore, se il primo è vittima dell'evento lesivo dallo stesso cagionato), poiché conforma correttamente il diritto sostanziale interno a quello europeo su questione suscettibile di normazione sovranazionale e che, tuttavia, costituisce solo il presupposto logico e giuridico per l'applicazione della norma processuale interna, la quale, dunque, non si modifica, non deve essere conformata, ma si applica nel suo tradizionale modo di essere e di manifestarsi a fattispecie concreta precedentemente (correttamente) riqualificata in virtù della gerarchia delle fonti, applicabile *ratione materiae*, tra diritto interno e diritto europeo.

---

---

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola